

Comune di Nibbiola

Provincia di Alessandria

Il Revisore

VERBALE n. 04-2024 del 12 marzo 2024

Oggetto: parere su *Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (P.I.A.O.)*.

Il Revisore

NOMINATO con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17 Maggio del 2021 per il Triennio 2021/2024

in data 12 marzo 2024, in via telematica,

RICHIAMATI i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 36, comma 2 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014, come modificato da ultimo dalla Legge n. 26/2019;
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010

CONSIDERATO che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, introdotto nel nostro ordinamento dall'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113 e ss.mm. e ii., assorbe una serie di adempimenti, individuati dal D.P.R. n. 81 del 24.06.2022, tra cui il Piano dei Fabbisogni di Personale;

VISTO il PNA 2022 delibera ANAC n.7 del 17 gennaio 2023 ¹ e il comunicato del Presidente Anac del 10 gennaio 2024

VISTA la bozza della delibera di G.C. , ed in particolare la sezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ;

¹ vedasi nota n.8 a pagina 25 La precisazione sulla soglia dimensionale - più di 50 dipendenti - non deve indurre a ritenere che le amministrazioni con meno di 50 dipendenti non adottino il PIAO. La disposizione del comma 1 va letta, infatti, in parallelo con quanto indicato al comma 6 del medesimo art. 6. Esso demanda ad un decreto - D.M.n. 132/2022 - l'introduzione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni, in cui definire - tra l'altro - modalità semplificate per l'adozione del PIAO per quelle amministrazioni che hanno meno di 50 dipendenti. Pertanto, anche le amministrazioni ricomprese nel novero dell'art. 1, co. 2 del d.lgs. n. 165/2001 con meno di 50 dipendenti adottano un PIAO, seppure semplificato

Comune di Nibbiola

Provincia di Alessandria

Il Revisore

RILEVATO CHE il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, è stato confermato e

preso atto

che le capacità assunzionali a tempo indeterminato sono state determinate in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 2 del D.L. n.34/2019, convertito con modificazioni dalla Legge 58/2019 e dal successivo D.M. 17/03/2020, le cui principali disposizioni sono state riportate in precedenza;

rilevato che:

- il Comune di Nibbiola si colloca nella fascia demografica lett. a) (popolazione con meno di 1.000 abitanti) della tabella 1 del citato D.M., avendo una popolazione residente al 31/12/2023 pari a 822;
- il rapporto tra spese di personale, al netto dell'IRAP, rilevata con l'ultimo rendiconto approvato (anno 2022) e la media delle entrate correnti del triennio precedente (2020-2021-2022) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, si attesta al 15,70 % , al di sotto della percentuale minima di incremento della spesa di personale, di cui alla tabella 1, pari al 29,5%, nonché al di sotto della percentuale massima di incremento del 33,5% della spesa di personale prevista dal DMI 17/3/2020;
- Il comune si colloca pertanto entro la soglia più bassa, disponendo di un margine per capacità assunzionale aggiuntiva teorica rispetto a quella ordinaria, ex art. 4, comma 2, del d.m. 17 marzo 2020, da utilizzare per la programmazione dei fabbisogni del triennio 2024/2026, con riferimento all'annualità 2024, di Euro 32.537,23 €, con individuazione di una "soglia" teorica di spesa, ai sensi della Tabella 1 del decreto, di Euro 125.500,00;

PRESO ATTO nella sezione 3.3, che non sono previste nell'anno 2024 assunzioni, sostituzioni soppressioni e trasformazioni, e che permane la necessità di avvalersi di personale di altre amministrazioni con incarichi art.1 comma 557 legge 311/04;

ATTESO che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Comune di Nibbiola

Provincia di Alessandria

Il Revisore

SPESA DI PERSONALE ANNO 2018 Euro 92.963,51 + SPAZI ASSUNZIONALI TABELLA 2 D.M. Euro 32.537,23 = LIMITE CAPACITA' ASSUNZIONALE Euro **125.500,00** ≥ SPESA DI PERSONALE PREVISIONALE 2024 Euro **119.097,39**

Si attesta che la spesa di personale previsionale 2024 si colloca al di sotto del limite relativo alla capacità assunzionale dell'Ente.

Alla luce delle considerazioni che precedono

ATTESTA

che il documento predisposto da questo ente quale sezione "Piano triennale dei fabbisogni di personale" e Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)", è rispondente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e il limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica è rispettato;

ESPRIME

Parere favorevole all'adozione della proposta di deliberazione.

Il Revisori dei conti
Dott. Secondo Alessio

